

**Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale**

**Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:**

- X Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.  
 Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.  
 Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

*(Barrare la casella di interesse)*

Il/La Sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
*(Nel caso di persona fisica, in forma singola o associata)*

Il/La Sottoscritto/a \_\_\_\_\_ lucia ruffato \_\_\_\_\_

in qualità di legale rappresentante della Pubblica Amministrazione/Ente/Società/Associazione

\_\_\_\_\_ coordinamento nazionale tutela fiumi free rivers italia \_\_\_\_\_  
*(Nel caso di persona giuridica - società, ente, associazione, altro)*

**PRESENTA**

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al

- X Piano/Programma, sotto indicato  
 Progetto, sotto indicato.

*(Barrare la casella di interesse)*

\_\_\_\_\_ AGGIORNAMENTO PIANO GESTIONE ACQUE DISTRETTO PADANO

*(inserire la denominazione completa del piano/programma ( procedure di VAS) o del progetto (procedure di VIA, Verifica di Assoggettabilità a VIA)*

**OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI**

*(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):*

- X Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)  
 X Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)  
 Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)  
 X Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)  
 Altro (specificare) \_\_\_\_\_

**ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI**

*(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):*

- Atmosfera  
 X Ambiente idrico  
 Suolo e sottosuolo  
 Rumore, vibrazioni, radiazioni

- X Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
  - Salute pubblica
  - Beni culturali e paesaggio
  - X Monitoraggio ambientale
  - Altro (specificare) \_\_\_\_\_
- 

### RIASSUNTO DELLA OSSERVAZIONE

La classificazione dei corpi idrici della Regione Piemonte non è conforme a quanto prescritto dalla normativa.

il problema è stato ripetutamente segnalato a tutte le autorità competenti Arpa - Regione - Autorità Distrettuale – Mattm - Commissione Europea ma non è stato affrontato né risolto nemmeno in questo aggiornamento di Piano di Gestione.

A partire dal primo Piano di Gestione sono stati classificati non i corpi idrici di bacino sotteso di area superiore ai 10 km<sup>2</sup> come previsto dalla normativa, ma solo quelli di lunghezza superiore a 10 km lineari (lunghezza che corrisponde a bacini molto più estesi).

Conseguente “scomparsa” dall’elenco dei corpi idrici classificati del PDG di centinaia di corpi idrici.

Successivamente si è fatto ricorso in modo improprio all’accorpamento con il recettore in mancanza di conoscenza dello stato dei corpi idrici accorpati.

Creazione di corpi idrici troppo lunghi e ramificati (decine di km) con al loro interno corsi d’acqua o tratti significativi in stato ambientale diverso.

Ciò ha portato alla sottostima sistematica dello stato ecologico e ha reso non più individuabili tutti i bacini di piccole dimensioni, usualmente in stato elevato, e le headwaters.

La classificazione inadeguata ha comportato e tuttora comporta la possibilità di autorizzare centinaia di impianti idroelettrici su questi corpi idrici e adesso anche una applicazione inadeguata della Direttiva Derivazioni a causa della sottostima dello stato ecologico e della eccessiva lunghezza dei corpi idrici.

Chiediamo che si adotti il principio di precauzione e vengano prese delle misure di tutela.

### TESTO DELL’ OSSERVAZIONE

Dal 2018 sia il Comitato Tutela Fiumi Biella che il Coordinamento Free Rivers hanno scritto ad ARPA, alla Regione Piemonte, alla Autorità Distrettuale, al MATTM e alla Commissione Europea ripercorrendo le tappe che hanno portato alla inadeguata classificazione e alla sottostima sistematica del valore ambientale dei corpi idrici di montagna e delle headwaters piemontesi.

Nella nota inviata via PEC il 12/09/2020 da Free Rivers a ADBPO nel merito della valutazione globale del PdGPO si affrontava anche il problema classificazione-accorpamenti e si proponevano soluzioni. **(allegato 3)**

La questione della erronea classificazione dei corpi idrici piemontesi è stata anche oggetto di un incontro con AdBPo che ha sostenuto che il problema va affrontato a livello regionale con ARPA Piemonte e nella definizione del 3° ciclo di pianificazione di bacino (da pochi giorni pubblicati da AdBPo gli elaborati di base).

### **In sintesi le tappe che hanno portato alla inadeguata classificazione**

Il problema ha origine con la scelta di ARPA già nel PdG 2009 di tipizzare e classificare i corpi idrici basandosi non sulla dimensione del bacino (superiore a 10 km<sup>2</sup>), ma sulla lunghezza (superiore a 10 km lineari). L'Agenzia ha motivato questa scelta, definendola provvisoria, per l'elevato numero di CI da indagare nel dettaglio e le difficoltà tecniche nella prima fase di applicazione della Direttiva asserendo che si sarebbe poi rimediato nelle successive fasi di pianificazione (PTA, Piano di Gestione). *“In Piemonte inizialmente sono stati individuati 967 corpi idrici. “La maggior parte dei corpi idrici sono di taglia Molto Piccola e Piccola. Da questi è stato selezionato il sottoinsieme di corpi idrici appartenenti a corsi d’acqua con lunghezza dell’asta maggiore di 10 km; sono risultati quindi 439 i corpi idrici (di cui 17 corpi idrici artificiali) per cui è stata effettuata l’analisi di rischio e che sono stati inseriti nel Piano di Gestione del Distretto del Bacino del Po. I corpi idrici che appartengono a corsi d’acqua con lunghezza inferiore a 10 km sono stati tipizzati, ma non sono stati considerati nell’analisi di rischio e nel Piano di Gestione.”* <https://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/acqua/acque-superficiali-corsi-dacqua/IMPLEMENTAZIONEWFDPIEMONTE.pdf>

Purtroppo ARPA si è poi “dimenticata” di rimediare, anzi, ha proceduto ad accorpare gli affluenti sia di bacino inferiore che superiore ai 10 km<sup>2</sup> con il corpo idrico recettore, in mancanza di conoscenza del loro stato ambientale. Sono stati quindi accorpati corpi idrici con pressioni differenti sottostimandone in moltissimi casi lo stato ecologico e rendendo non più individuabili tutti i bacini di piccole dimensioni, usualmente in stato elevato, e le headwaters.

Classificare corpi idrici molto lunghi, ramificati e contenenti al loro interno corsi d’acqua o loro tratti con pressioni differenti, non è privo di conseguenze.

Tale classificazione non ha permesso di considerare correttamente le condizioni di stato ecologico più elevate rispetto al risultato - frutto di una media - attribuito complessivamente al CI. Conseguentemente è stata favorita l'autorizzazione di un numero elevatissimo di derivazioni idroelettriche in quanto, a causa di uno stato ecologico attribuito inferiore a quello reale, sono stati sottostimati gli impatti e l'incompatibilità. E ciò continua tuttora.

### **Sulla difficoltà di misurazione del bacino sotteso.**

ARPA ha giustificato la **perdurante** scelta del criterio della lunghezza con la difficoltà di misurare il bacino in modo attendibile.

Occorre osservare che questa affermazione è stupefacente giacché tutte le altre Autorità italiane hanno determinato tale misura senza particolari problemi.

### **Raggruppamento e accorpamento.**

Riteniamo sia opportuno ribadire le differenze tra “raggruppamento” e “accorpamento” dei C.I., stante le troppe confusioni riscontrate:

- il raggruppamento dei CI ha il solo fine di facilitare le attività di monitoraggio operativo

(si conduce il monitoraggio su un solo corpo idrico identificato quale CI rappresentativo per gli altri CI raggruppati, con cognizione di causa e per stretta similitudine: analoghe caratteristiche idrologiche e ambientali, pressioni, stato ecologico, ecc.).

- l'accorpamento dei CI è condotto invece per contenere complessivamente il numero dei CI classificati. Ma l'accorpamento è consentito solo per corpi idrici contigui che presentano le stesse caratteristiche e pressioni.

A fronte delle numerose erranee classificazioni condotte in passato crediamo sia necessario intervenire con urgenti misure di precauzione ancor prima che si possa trovare rimedio nelle successive fasi di pianificazione e di revisione della classificazione in essere.

Molti dei C.I. piemontesi con bacino  $\geq 10 \text{ km}^2$  - purtroppo - non sono stati individuati e inseriti nel P.d.G.Po come corpi idrici a se stanti e con la propria classe di rischio (stato e obiettivi come disposto dalla DQA e dal D.Lgs. 152/2006), bensì con la classe di rischio del C.I. recettore a cui sono stati accorpati.

Molti di questi C.I., di cui non si conosce il reale stato ambientale, sono torrenti di piccole dimensioni (comprese tra 5 - 15 km di lunghezza) ubicati in aree montane poco antropizzate, privi di pressioni significative, di grande interesse naturalistico. Sono spesso popolati da specie protette a rischio di estinzione quali Cottus Gobio e Salmo Marmoratus.

In Piemonte non risulta classificato in stato Elevato nessun C.I. in quanto tutti i C.I. di cui sopra sono stati accorpati al loro recettore la cui classe spesso è di gran lunga più scadente.

Non aver classificato correttamente questi C.I. ha di fatto permesso, in molti casi, l'assenso a nuove pressioni (ad esempio impianti idroelettrici) senza che se ne conoscesse il reale stato ambientale e trasgredendo il "principio di non deterioramento" e il "principio di precauzione".

In Piemonte il numero complessivo dei C.I. registrati nel P.d.G.Po, è di gran lunga inferiore a quello delle altre regioni dell'arco alpino, come anche è inferiore il numero di tipologie fluviali sottoposte a monitoraggio operativo.

In Lombardia sono stati tipizzati e classificati più di 600 C.I. utilizzando il criterio dimensionale indicato dalla normativa

La regione Valle d'Aosta ha accorpati solo il 3% dei suoi C.I.

In Veneto sono stati tipizzati e classificati più di 800 C.I. per più di 50 tipologie fluviali in quanto anche nel Distretto delle Alpi Orientali si è classificato seguendo le prescrizioni

In sostanza da tempo stiamo chiedendo ad ARPA Piemonte e ad AdBPo di prendere atto che la classificazione è stata fatta in modo erraneo e che ci sono corpi idrici eccessivamente lunghi, caratterizzati da diversi tratti con pressioni e stato ecologico diversi tra loro, e che occorre - quanto meno - fare ricorso al "principio di precauzione" in attesa di risolvere alla radice il problema e superare il "peccato originale".

## **PROPOSTE**

Prima che venga approvato il Piano di Gestione 2021/2027, i cui elaborati preliminari

recentemente pubblicati fanno emergere la persistenza degli errori sopra segnalati, proponiamo che:

1. Tutti i C.I. con Bacino idrografico  $\geq 10 \text{ km}^2$  dei 967 inizialmente tipizzati da Arpa Piemonte vengano "ritrovati", inseriti nel P.d.G.Po e classificati con il proprio stato e obiettivo. Nel frattempo, in assenza di puntuali rilievi, monitoraggi ambientali e di una corretta classificazione condotta ai sensi di legge vengano inseriti nel P.d.G.Po come C.I. in stato "potenzialmente Elevato" con obiettivo "Elevato".
2. Nell'attesa dell'attuazione del punto 1, chiediamo che siano inserite le seguenti disposizioni:
  - per la valutazione degli impatti insistenti su C.I. classificati per accorpamento con il C.I. recettore senza che sia stato valutato lo stato ecologico e idromorfologico (di qualunque taglia essi siano, cioè con bacino sia inferiore che superiore ai  $10 \text{ km}^2$ ) deve essere attribuito lo stato ecologico "potenzialmente Elevato".
  - Sia scorporato, così come per la valutazione degli impatti si scorpora la lunghezza della singola asta fluviale (vedi FAQ 3 Direttiva Derivazioni), anche il valore ambientale della singola asta fluviale accorpata. Attribuire lo stesso valore ambientale a tutte le aste componenti il corpo idrico accorpato è certamente corretto se l'accorpamento è stato condotto tra corpi idrici aventi le medesime pressioni; ma in Piemonte l'accorpamento non è stato fatto in osservanza a questo principio e sono stati SISTEMATICAMENTE accorpato corpi idrici con pressioni a corpi idrici privi di pressioni.
3. Venga verificata la classificazione di quei C.I. a cui è stato attribuito lo stato Buono e obiettivo Buono nonostante tali C.I. risultino privi di pressioni significative. Di seguito riportiamo alcuni dei casi più eclatanti:

- 01SS2N026PI Artogna
- 01SS2N176PI Egua
- 01SS1N104PI Cervo
- 01SS1N181PI Elvo
- 01SS1N302PI Mastallone
- 01SS2N734PI Sorba

4. Si rimedi al mancato riconoscimento delle Headwaters in molti C.I. classificati in stato Buono, nonostante il bacino di testa di questi C.I. risulti completamente privo di pressioni significative, inserendo la disposizione che per la valutazione degli impatti sulle teste dei C.I. di cui non si ha certezza del reale stato ecologico deve essere attribuito, per precauzione, lo stato Potenzialmente Elevato. A tal fine abbiamo proposto anche all'AdBPo l'introduzione di una Misura di Tutela se il bacino sotteso alla presa di un impianto idroelettrico è inferiore a  $10 \text{ km}^2$  (vedi **allegato 3**).

Riportiamo qui di seguito il passaggio relativo alla nostra proposta: *Al fine di preservare le caratteristiche di naturalità proprie dei piccoli bacini montani e dei torrenti montani si chiede di inserire una norma analoga a quella già presente nel Piano di Gestione del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali dove non sono ammesse nuove derivazioni ad uso idroelettrico e varianti significative di esistenti derivazioni, qualora il bacino sotteso dall'opera di presa sia inferiore o uguale a  $10 \text{ km}^2$ . La soglia di  $10 \text{ km}^2$  deriva dalla considerazione che la Direttiva Quadro Acque consente di non procedere alla tipizzazione dei corpi idrici che presentano un bacino idrografico inferiore o pari a tale soglia; tali corsi d'acqua spesso non sono classificati e non sono assoggettati alle azioni di monitoraggio e controllo previste dalla Direttiva, risultando così particolarmente*

*vulnerabili. Allo stesso modo si intende preservare le teste di bacino (headwaters) anche di corpi idrici tipizzati che presentano elevate valenze naturalistiche.*

Distinti saluti

Lucia Ruffato, presidente

Coordinamento Nazionale Tutela Fiumi Free Rivers Italia

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ([www.va.minambiente.it](http://www.va.minambiente.it)).

*Tutti i campi del presente modulo devono essere debitamente compilati. In assenza di completa compilazione del modulo l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare se i dati forniti risultano sufficienti al fine di dare seguito alle successive azioni di competenza.*

#### ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - **Copia del documento di riconoscimento in corso**

Allegato 3 - \_ALL 3 Partecipazione all'aggiornamento e revisione coordinata del PdG Po, del PBI e del PGRA.pdf \_\_\_\_\_ *(inserire numero e titolo dell'allegato tecnico se presente)*

Luogo e data \_VAL DI ZOLDO\_\_\_\_28 GENNAIO 2021\_\_\_\_\_

*(inserire luogo e data)*

Il/La dichiarante

LUCIA RUFFATO\_\_\_\_*(Firma)*





COORDINAMENTO NAZIONALE TUTELA FIUMI

12 Settembre 2020

Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po

PEC [protocollo@postacert.adbpo.it](mailto:protocollo@postacert.adbpo.it)

email [partecipo@adbpo.it](mailto:partecipo@adbpo.it)

Oggetto: Osservazioni e richieste nel merito della Valutazione Globale Unica.

### OSSERVAZIONI

Nel testo del documento sottoposto a osservazioni si legge al punto b) (Valutazione Globale Unica; p. 75)

*"rivedere il numero e le dimensioni corpi idrici utilizzando la possibilità di accorpare al fine di ottimizzare le reti di monitoraggio attuali e utilizzare con maggiore efficacia le risorse a disposizione per le finalità della pianificazione distrettuale;"*

1 Si ritiene fondamentale che non venga usato impropriamente l'accorpamento. Esso è possibile solo nel caso in cui il C.I. da accorpare al recettore presenti le medesime caratteristiche, le medesime pressioni e i medesimi rischi del recettore. Inoltre un eccessivo accorpamento non solo non è necessario per ottimizzare le reti di monitoraggio ma genererebbe "...difficoltà significative di gestione e di adozione di misure corrette per la protezione o il miglioramento degli ambienti acquatici..." come già chiarito nell'All. 3 del D.Lgs. 152/2006 al punto B.3.4.1.

Questa Associazione considera scientificamente accettabile usare l'accorpamento per ridurre il numero dei C.I. inseriti nel PdGPo solo dopo che le autorità competenti abbiano raggiunto una conoscenza accurata dello stato degli ecosistemi acquatici.

La conoscenza accurata è fondamentale per l'identificazione dei corpi idrici, per la classificazione del rischio e per il raggruppamento ai fini del monitoraggio. Solo successivamente si può pensare di procedere a un eventuale accorpamento.

Questa Associazione fa quindi presente che prima di procedere all'accorpamento dei C.I. è necessario aver concluso la fase di classificazione e tipizzazione prevista dai D.Lgs. 152/2006 e D.M.i 131/2008.

Pertanto l'accorpamento non è e non deve essere considerato genericamente lo strumento idoneo al fine di garantire una più agile gestione su scala distrettuale in quanto è il raggruppamento lo strumento che la normativa di riferimento ha identificato per tale fine. Vedi anche il punto 3 delle richieste.

Nel testo del documento sottoposto a osservazioni si legge al punto f) (Valutazione Globale Unica; p. 75,76)

*"f) completare e verificare le conoscenze sui metodi e gli indici usati per la classificazione dello stato che sono risultati disomogenei e difformi tra le Regioni, con particolare attenzione per quanto riguarda la classificazione dello stato elevato, l'utilizzo dei nuovi indici di recente intercalibrazione e le possibili conseguenze per le scelte strategiche del Piano (obiettivi e misure) e/o altri strumenti di attuazione dello stesso (ad esempio Direttiva derivazione, ecc.);"*

2. Questa Associazione fa nuovamente presente come la Regione Piemonte abbia palesemente disatteso le prescrizioni contenute nell'allegato (A.1.2) del D.M. n. 131/2008 (il cosiddetto "Decreto Tipizzazione") dove viene inequivocabilmente disposto che la "tipizzazione e classificazione" sia redatta puntualmente per tutti i corsi d'acqua con un bacino idrografico pari o maggiore di 10 Km<sup>2</sup>. Per la Regione Piemonte sono considerati nel PdGPO solo i C.I. con Lunghezza maggiore ai 10 Km lineari: "I corpi idrici che appartengono a corsi d'acqua con lunghezza inferiore a 10 Km sono stati tipizzati, ma non sono stati considerati nell'analisi di rischio e nel Piano di Gestione", e ancora "Allo stato attuale rimangono esclusi dall'analisi solo i corpi idrici con classe di taglia "Molto Piccola" che appartengono a corsi d'acqua di lunghezza < 10 Km." ("Implementazione WFD Piemonte", p. 115).

Negli ultimi anni molte associazioni aderenti a Free Rivers hanno fatto segnalazioni e chiesto chiarimenti rispetto ad alcuni casi di classificazioni anomale senza però aver mai ricevuto risposte chiare o ottenuto la soluzione ai problemi sollevati.

Questa situazione è stata anche oggetto di una segnalazione alla DG.Env. (All.1) ed andrà a implementare il caso EU Pilot 6011/14 ENVI (All.2).

Chiediamo, nuovamente, che venga prioritariamente posto rimedio a tale vulnus e che tutti i C.I. Piemontesi **con bacino maggiore di 10 Km<sup>2</sup>** (chilometri quadrati) vengano inseriti nel PdGPO.

Chiediamo che venga rivista la classificazione dei C.I. che sono stati accorpati al recettore pur avendo con evidenza caratteristiche ambientali diverse e bacini superiori a 10 Km<sup>2</sup>. A puro titolo di esempio segnaliamo alcuni casi piemontesi:



-Torrente Land Wasser, Rimella (VC)- bacino di 27 Km<sup>2</sup> accorpato al T. Mastallone - 01SS2N303PI

- Torrente Sabbiola, Cravagliana / Varallo (VC) – bacino 14 Km<sup>2</sup> accorpato al T. Mastallone 01SS2N303PI

- Torrente Dolca, Vallanzengo/Bioglio(BI) – bacino di 24 Km<sup>2</sup> accorpato al T. Sessera - 01SS2N726PI

Per quanto concerne la classificazione dei C.I. in stato elevato va prioritariamente considerato che molte Regioni, in particolare modo la Regione Piemonte (che non ha C.I. in stato ELEVATO nel PdGPO), hanno ancora molti torrenti in probabile stato elevato che non sono classificati o che risultano classificati allo stato BUONO nonostante siano privi di pressioni significative.

A puro titolo di esempio segnaliamo alcuni casi piemontesi:

- 01SS2N026PI Artogna

- 01SS1N302PI Mastallone

## **RICHIESTE**

### **1.VALUTAZIONE DEL RISCHIO AMBIENTALE NELLA DIRETTIVA DERIVAZIONI**

Nella Direttiva Quadro Acque 2000-60-CE, come anche nella normativa italiana di recepimento, è espressamente stabilito il principio "non deterioramento" che impone, non solo il raggiungimento dello stato buono per tutti i C.I. in stato inferiore, ma anche il mantenimento dello stato elevato ove esistente.

Tale principio non può e non deve essere scisso dal più generale principio Unionale di "precauzione" contenuto nell'Art.3 *ter* D.Lgs. 152, che impone, in caso di incertezza scientifica, di adottare comportamenti più prudenti per garantire la conservazione degli habitat.

Lo spirito di tutte le misure contenute nella Direttiva Quadro Acque 2000-60-CE è quindi espressamente volto al raggiungimento di precisi obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici.

Allo stato dell'arte la Direttiva Derivazioni dell'AdBPo per la valutazione del rischio attraverso le matrici ERA considera lo stato del C.I. e non il suo obiettivo.

**Si chiede quindi di rimediare all'evidente contraddizione che allontana la Direttiva Derivazioni dell'AdBPo dalla DQA ponendo come fulcro delle valutazioni del RISCHIO ambientale ex ante l'obiettivo di qualità del C.I. e non il suo stato attuale.**

## **2. IN ATTESA DI CONFERMA STATO ECOLOGICO ELEVATO CON IL METODO IDRAIM ADOTTARE UNA NORMA DI SALVAGUARDIA**

Dal PTA della Regione Piemonte risulta che per molti C.I., classificati in stato ecologico buono con obiettivo buono, va confermato lo stato ecologico Elevato con il metodo IDRAIM.

Ciò significa che allo stato dell'arte non si hanno certezze scientifiche che lo stato ecologico effettivo sia buono, anzi significa che tutti i parametri attualmente verificati per tali C.I. risultano in stato elevato e pertanto risulta palesemente illogica e illegittima la classificazione in stato buono nel PdGPO.

**Si chiede di rimediare anche a questa stortura considerando in STATO ELEVATO, ai fini della valutazione del rischio di deterioramento, quei C.I. il cui stato nel P.d.G.Po risulta BUONO ma che nel Piano di Tutela delle Acque risulta ELEVATO ancora da confermare con il metodo IDRAIM.**

## **3. CLASSIFICAZIONE PER ACCORPAMENTO**

I criteri per la definizione dei C.I. sono indicati espressamente nell'All.3 del D.Lgs. 152/2006 e ripresi nel D.M. 131/2008 e prevedono che siano considerati corpi idrici tutti i fiumi con bacino scolante  $\geq 10$  km<sup>2</sup>. La suddivisione in C.I. va fatta non solo in base ai suddetti criteri dimensionali ma anche in relazione allo stato ecologico e chimico per evitare di avere un C.I. con diversi stati al suo interno. Inoltre la suddivisione dei C.I. deve tenere conto anche delle aree protette in modo da poter garantire le misure specifiche previste per tali aree, come spiegato al punto B.3.5.1., pertanto in tali casi i C.I. possono essere divisi seguendo i confini dell'area protetta oppure come C.I. a se stanti ma sempre in funzione del garantire l'omogeneità dello stato. Qualora non fossero soddisfatte le soglie dimensionali di  $\geq 10$  km<sup>2</sup> i piccoli elementi di acqua superficiali possono comunque essere considerati C.I. se soddisfano altri parametri chiariti nei decreti sopra citati mentre al punto B.3.5.2 si chiarisce la possibilità di accorpate questi elementi con i C.I. recettori o nel caso di piccoli immissari dei laghi con i C.I. a valle del lago.

Ne discende chiaramente che ai sensi dei decreti fin qui esposti che l'accorpamento è possibile solo nel caso di: C.I. che non soddisfano le soglie dimensionali di  $\geq 10$  km<sup>2</sup>, che non soddisfano i parametri del punto B.3.5.1 e che soddisfino le condizioni primarie di omogeneità, di categoria e di tipo per la definizione di un C.I.

Questo problema era già stato affrontato anche nell'All.3 del D.Lgs.152/2006 - B.3.4.1 al punto di considerare di dividere in diversi i C.I. i corsi d'acqua appartenenti allo stesso tipo e chiariva che :

"Una conoscenza accurata dello stato degli ecosistemi acquatici è fondamentale per l'identificazione dei corpi idrici.

La necessità di tenere separati due o più corpi idrici contigui, sebbene

appartenenti allo stesso tipo, dipende dalle pressioni e dai risultanti impatti e quindi dalla necessità di gestirli diversamente.

Un "corpo idrico" deve essere nelle condizioni tali da poter essere assegnato a una singola classe di stato delle acque superficiali con sufficiente attendibilità e precisione sulla base dei risultati dei programmi di monitoraggio effettuati. I cambi dello stato di qualità nelle acque superficiali si utilizzano per delineare i limiti del corpo idrico....

Si riconosce però che un'eccessiva suddivisione, delle acque in unità sempre più piccole **così come un esagerato accorpamento per la definizione di corpi idrici molto estesi**, può creare difficoltà significative di gestione e di adozione di misure corrette per la protezione o il miglioramento degli ambienti acquatici."

Nelle diverse Regioni afferenti il distretto idrografico del fiume Po, per via delle numerose difficoltà incontrate dalle ARPA e come testimoniato nei diversi report ISPRA, sono moltissimi i casi di classificazioni scorrette o incomplete attraverso l'accorpamento al C.I. recettore.

Si tratta per la maggior parte dei casi di piccoli affluenti privi di pressioni che ancora conservano un elevato stato ecologico che però non è mai stato verificato puntualmente.

Per i C.I. non classificati la Direttiva Derivazioni segue correttamente il principio di precauzione "per la valutazione di derivazioni su corsi d'acqua non classificati nel PdG si attribuisce lo stato di qualità ambientale "elevato" a quelli con sezione di chiusura a quota superiore a 300 mslm", invece le criticità dei C.I. accorpatis non sono state prese in considerazione.

Vista le difficoltà incontrate nel classificare puntualmente i C.I. e l'impossibilità di porre rimedio rapidamente al problema dell'eccessivo accorpamento di C.I. (soprattutto nelle aree alpine e appenniniche) si chiede che venga debitamente considerata la casistica dei (numerossimi) C.I. classificati per accorpamento al C.I. recettore nel seguente modo:

**Per la valutazione degli impatti, ai C.I. posti al di sopra dei 300 m.s.l.m. classificati per accorpamento con il C.I. recettore venga attribuito lo stato ecologico elevato e per quelli al di sotto dei 300 m.s.l.m venga attribuito lo stato buono.**

#### **4. REINSERIMENTO DELLA DICITURA REPULSIONE\*\*\* NELLE MATRICI ERA**

**Si ritiene fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi fissati per i C.I. con lo stato inferiore al buono reinserire nella Direttiva Derivazioni la casistica di Repulsione \*\*\* che era presente nella Direttiva Derivazioni del 2016 :**

(\*\*\*) La nuova derivazione, o il cumulo di nuove derivazioni, incidenti su un corpo idrico di qualità inferiore al buono anche a causa delle pressioni derivanti dai prelievi in atto, che comportino un incremento della pressione ambientale, sono da considerarsi comunque non compatibili e rientrano pertanto nell'area di "Esclusione"

## **5. AGGIORNAMENTO DEGLI OBIETTIVI**

Nell'effettuare l'aggiornamento degli obiettivi ambientali dei C.I. nel P.d.G.Po si chiede di tenere debitamente in considerazione che in molte Regioni sono troppo rari i casi in cui i C.I. hanno l'obiettivo elevato, questo risulta ancora più evidente nella regione Piemonte dove nessun C.I. classificato ha l'obiettivo elevato.

## **6. DIMENSIONE MINIMA DEL BACINO SOTTESO DALLE OPERE DI DERIVAZIONE PER USO IDROELETTRICO**

Al fine di preservare le caratteristiche di naturalità proprie dei piccoli bacini montani e dei torrenti montani si chiede di inserire una norma analoga a quella già presente nel Piano di Gestione del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali dove non sono ammesse nuove derivazioni ad uso idroelettrico e varianti significative di esistenti derivazioni, qualora il bacino sotteso dall'opera di presa sia inferiore o uguale a 10 Km<sup>2</sup>.

La soglia di 10 Km<sup>2</sup> deriva dalla considerazione che la Direttiva Quadro Acque consente di non procedere alla tipizzazione dei corpi idrici che presentano un bacino idrografico inferiore o pari a tale soglia; in tal senso tali corsi d'acqua spesso non sono classificati e non sono assoggettati alle azioni di monitoraggio e controllo previste dalla Direttiva, risultando così particolarmente vulnerabili. Allo stesso modo si intende preservare le teste di bacino (headwaters) anche di corpi idrici tipizzati che presentano elevate valenze naturalistiche.

## **7. CORRETTO UTILIZZO DI DEROGHE E PROROGHE**

Le DEROGHE/ESENZIONI non sono da confondere con le PROROGHE che consentono di differire il raggiungimento dell'obiettivo.

Va tenuto presente che la proroga art 4.4 si può adottare *"a condizione che non si verifichi un ulteriore deterioramento dello stato del corpo idrico in questione"* e che l'obiettivo meno rigoroso si può adottare *"se non si verifica alcun ulteriore deterioramento dello stato del corpo idrico in questione"*.

Nel rivedere le deroghe per i DMV/DE e per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei C.I. si chiede che l'AdBPo stabilisca precisi limiti a garanzia della conservazione degli ecosistemi acquatici in virtù del principio prevenzione del danno alla fonte.

Eventuali deroghe dovranno necessariamente essere previste dal PdG e frutto di accurati studi ai sensi della DQA.

Le deroghe non devono essere genericamente ammesse sulla base di soglie o principi discrezionali e disomogenei come si legge nella proposta di PTA e nel PEAR della Regione Piemonte che continua a prevedere e confermare le attuali

deroghe per il DMV (pari a 1/3 del DMV) e progettare, senza fondamento, un indiscriminato utilizzo dell'art. 4.7 per tutti gli impianti idroelettrici sopra i 3,5 MW di potenza nominale.

Le proroghe di cui al punto 4.4 sono dei differimenti temporali per il raggiungimento degli obiettivi e con il terzo ciclo di pianificazione non devono più essere reiterate.

Pertanto chiediamo che, **laddove gli obiettivi previsti dai piani non fossero ancora stati raggiunti, vengano vietate nuove derivazioni e in generale nuove pressioni ambientali sino a quando non si siano prima raggiunti gli obiettivi precedentemente fissati.**

Distinti saluti

Lucia Ruffato

Presidente Coordinamento Nazionale Tutela Fiumi - Free Rivers Italia

cell.3289685101